

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Istruzioni e prove – Art. 64, comma 3, c.p.a. – Richieste risarcitorie – Inapplicabilità.

Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2022, n. 4028

in *Il Foro amm.*, 5, 2022, pag. 618

“[...] in tema di diritti soggettivi, come nel caso delle richieste risarcitorie, non si applica il disposto dell’art. 64, comma 3, c.p.a. che consente al giudice “ l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione”; tale eccezione all’onere probatorio delle parti non trova spazio per quelle materie nella quali gli elementi di prova della pretesa azionata sono nella loro disponibilità [...]”.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 10 maggio 2022 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La signora Grazia Rubino, quale titolare dell’omonima farmacia, impugnava la sentenza 1598/2015 del T.a.r. per la Puglia sezione staccata di Lecce che aveva accolto la domanda dell’appellante di annullamento del provvedimento della Regione Puglia di revoca dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali per uso umano, ma aveva respinto la richiesta di risarcimento dei danni.

2. La sentenza impugnata non aveva accolto la richiesta di risarcimento poiché il provvedimento era stato sospeso a seguito dell’istanza cautelare e la ditta non aveva dato prova del danno subito.

3. L’appello presenta un solo motivo che lamenta l’impossibilità di fornire la prova del danno subito, per essere stata la sentenza emessa in forma semplificata e ripropone una serie di considerazioni sugli orientamenti giurisprudenziali sul danno da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, oltre a ribadire l’esistenza del danno che deriverebbe dalla accertata diminuzione del fatturato nel periodo in cui il provvedimento annullato ha prodotto i suoi effetti.

4. La ASL di Brindisi si è costituita in giudizio per eccepire il suo difetto di legittimazione passiva poiché l’atto posto a fondamento dell’istanza risarcitoria è della Regione Puglia, mentre la segnalazione inviata dalla ASL costituisce un mero atto endoprocedimentale. In ogni caso chiedeva il rigetto

dell'appello per tardiva produzione dei documenti che asseritamente fornirebbero la prova del danno subito.

5. La Regione Puglia, non si è costituita in giudizio.

6. Preliminarmente va accolta la richiesta di estromissione dell'ASL di Brindisi, in quanto non può essere chiamato a rispondere dei danni derivanti da un provvedimento amministrativo, l'ente che ha emesso solamente un atto con valenza endoprocedimentale. La responsabilità circa la volontà manifestata dall'amministrazione pubblica è esclusivamente dell'organo che la esprime attraverso l'atto che conclude il procedimento cioè in questo caso la Regione Puglia.

7. L'appello non è fondato.

8. L'appellante non può dolersi della circostanza che il giudizio sia stato definito in primo grado con una sentenza in forma semplificata, poiché le prove dell'asserito danno debbono essere fornite già all'atto del deposito del ricorso. Peraltro in tema di diritti soggettivi, come nel caso delle richieste risarcitorie, non si applica il disposto dell'art. 64, comma 3, c.p.a. che consente al giudice *“ l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione “*; tale eccezione all'onere probatorio delle parti non trova spazio per quelle materie nella quali gli elementi di prova della pretesa azionata sono nella loro disponibilità. Nel caso di specie il provvedimento di revoca è stato emesso il 7 ottobre 2014 ed impugnato con ricorso del 30 gennaio 2015 cioè quando la ditta poteva disporre di tutti i documenti per dimostrare la diminuzione di fatturato avvenuta per effetto dell'illegittimo provvedimento di revoca. Il difetto di prova posto a fondamento della reiezione della richiesta di risarcimento non può essere compensato con una tardiva produzione documentale che è in contrasto con quanto dispone l'art. 104, comma 2, c.p.a. Peraltro, esaminando i documenti prodotti per attestare la diminuzione di fatturato causata dal provvedimento annullato, si nota che il calo del fatturato nel 2014 si era verificato anche prima della revoca dell'autorizzazione avvenuta in data 7.10.2014: infatti, paragonando il fatturato dei primi nove mesi degli anni 2013 e 2014, si evidenzia che quello del 2014 è pari a circa il 63% di quello dell'anno precedente. In conclusione i documenti prodotti non sono solo inammissibili, ma anche non pregnanti.

9. In considerazione della decisione in rito dell'appello, appare equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, estromette dal giudizio la ASL di Brindisi e lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE

Marco Lipari

IL SEGRETARIO